

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 016/CSA
(2019/2020)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 010/CSA- RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2019

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Daniele Cantini – Componente;
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Rita Indorante in attività di
Segreteria

1. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCACCABAROZZI JACOPO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA LECCO/GIANA E. DELL'11.08.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 6/Cit del 12.08.2019)

La Società "Calcio Lecco 1912 S.R.L." ha presentato presso codesta Corte ricorso avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Scaccabarozzi Jacopo, seguito gara di Coppa Italia Lecco / Giana E. dell'11 agosto 2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 6/Cit del 12 agosto 2019), per aver rivolto, al termine della gara, reiterate frasi offensive e minacciose all'arbitro.

La ricorrente, pur censurando il comportamento assunto dal calciatore Scaccabarozzi Jacopo, contesta l'eccessività della sanzione irrogata volendo considerare il gesto del calciatore un mero sfogo del momento.

Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata.

Per questi motivi la Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte, ritiene che non vi siano elementi che consentano una riduzione della squalifica e che pertanto la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è congrua in relazione ai fatti accaduti.

IL RELATORE

F.to Alfredo Maria Becchetti

IL PRESIDENTE
F.to Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 12 novembre 2019

PER IL SEGRETARIO
F.to Rita Indorante